

# l'agenzia **4**<sup>2004</sup> informa

GUIDA ALLA NUOVA **TASSAZIONE**  
DEI **DIVIDENDI** E DEI REDDITI DI SOCIETÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Relazioni Esterne

## INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
	Obiettivi della riforma fiscale	2
	Le imposte nel nuovo sistema tributario	3
II.	LA LEGGE DELEGA: OBIETTIVI E CONTENUTI	4
	I fondamentali principi del nuovo sistema fiscale	5
III.	IL NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI	6
	La tassazione dei dividendi dal 2004	8
IV.	LA NUOVA IMPOSTA PER LE SOCIETÀ: L'IRES	9
	Ires: le principali novità	9
	Così cambia il prelievo sulle società	11
	Le principali novità normative per le società	12
V.	I REGIMI OPZIONALI DI TASSAZIONE: IL "CONSOLIDATO" E LA "TRASPARENZA FISCALE"	15
	I requisiti che devono possedere le società interessate al consolidato nazionale	16
	Le principali caratteristiche del consolidato nazionale	18
	Le principali caratteristiche del consolidato mondiale	20
	Le condizioni per accedere alla trasparenza fiscale	22
VI.	LE ALTRE PRINCIPALI REGOLE INTRODOTTE DALLA RIFORMA	23
	Come si determinano le plusvalenze	23
	Le condizioni richieste per la <i>participation exemption</i>	24
	Le norme del TUIR sulla indeducibilità degli interessi passivi	25
VII.	PER SAPERNE DI PIÙ	32

## I. INTRODUZIONE

A poco più di un anno dall'approvazione della delega al Governo, avvenuta con la legge 7 aprile 2003 n. 80 e con la quale sono state dettate le linee guida di quello che sarà il "fisco di domani", è possibile fare un primo bilancio di quello che è stato fino ad oggi attuato.

Come si ricorderà, la legge delega ha ridisegnato il nuovo sistema d'imposizione fiscale, diretta ed indiretta, per persone fisiche e giuridiche, demandandone la realizzazione ad appositi decreti attuativi da emanare entro due anni dalla data d'entrata in vigore (3 maggio 2003) della legge stessa.

Le novità previste sono tante. A riforma completata, il sistema tributario italiano sarà adeguato agli standard comunitari e conformato ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, tra cui: la chiarezza, la semplicità, la conoscibilità e l'irretroattività.

Tra i più importanti obiettivi della riforma ricordiamo quello della semplificazione del sistema legislativo e, soprattutto, quello della riduzione degli adempimenti e del carico fiscale, attraverso la presenza di poche imposte applicate con aliquote più basse e su più ampie basi imponibili.

Il nuovo sistema sarà caratterizzato, infatti, dalla presenza di sole cinque imposte raccolte in un unico codice. Vi sarà la sostituzione dell'Imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) con l'IRE (Imposta sul reddito), una sola Imposta sui servizi, che includerà tante piccole imposte attualmente vigenti, la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

È già in vigore dal 1° gennaio 2004, invece, la nuova "Imposta sul reddito delle società" (IRES) che ha sostituito l'Imposta sui redditi delle persone giuridiche (Irpeg).

**FIG. 1 - OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE**



Oltre alle semplificazioni amministrative, che produrranno effetti positivi sul rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, la riforma punta anche al potenziamento degli studi di settore e all'introduzione di un "concordato preventivo triennale" per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

A proposito di quest'ultimo strumento, la cui attuazione è stata demandata ad un'apposita norma regolamentare, un'anticipazione si è già avuta, in via sperimentale, per il biennio 2003-2004. Le imprese e i professionisti che hanno aderito al "concordato biennale", previsto dall'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, hanno così usufruito dell'opportunità di beneficiare fin dal periodo d'imposta 2003 delle nuove aliquote annunciate dalla riforma fiscale.

La presente guida mira ad illustrare i principi generali che sono alla base della riforma fiscale e a delineare tempi e modi con cui saranno introdotte le nuove regole. Si analizzeranno, per linee generali, le caratteristiche della futura imposizione sul reddito, con particolare riferimento alla disciplina, già in vigore, relativa all'imposta sul reddito delle società (IRES) e al nuovo regime fiscale dei dividendi.

**FIG. 2 - LE IMPOSTE NEL NUOVO SISTEMA TRIBUTARIO**

<b>Imposta sul reddito (IRE)</b>	<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali
	<b>ALIQUOTE</b>	23% per i redditi fino a 100.000 euro 33% per i redditi superiori aliquota unica per i proventi finanziari (12,5%)
<b>Imposta sul reddito delle società (IRES)</b>	<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	società di capitali ed enti commerciali
	<b>ALIQUOTA</b>	unica: 33%
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>	è prevista la progressiva eliminazione delle ipotesi di indetraibilità e la semplificazione degli adempimenti	
<b>Imposta sui servizi</b>	imposta di nuova introduzione che sostituirà le varie forme minori di prelievo oggi esistenti (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, ecc.)	
<b>Accise</b>	è prevista una riformulazione per una migliore armonizzazione con l'imposta sul valore aggiunto e le direttive comunitarie in materia di imposte di fabbricazione	

## II. LA LEGGE DELEGA: OBIETTIVI E CONTENUTI

Il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2001, presentato al Parlamento il 28 dicembre 2001 ed approvato il 26 marzo 2003. La relativa legge delega (n. 80) è stata promulgata il 7 aprile 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2003.

La delega prevede un'attuazione "modulare" della riforma del sistema fiscale. Per attuare i principi in essa contenuti il Governo ha il compito di adottare appositi decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega.

È evidente che la tempistica di sviluppo della riforma, così come l'intensità e la dinamicità, dipendono da una serie di fattori diversi, tra i quali: andamento dell'economia, obiettivi, vincoli, rispetto di obblighi comunitari.

Attualmente sono stati realizzati:

- il primo modulo per la riforma dell'Irpef, attuato con la legge finanziaria per l'anno 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), in vigore dal 1° gennaio 2003;
- le nuove disposizioni riguardanti l'imposta sul reddito delle società (IRES) e la tassazione dei dividendi, in vigore dal 1° gennaio 2004;
- le modifiche al regime fiscale delle accise gravanti su alcuni prodotti petroliferi, che sono state apportate dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, di accompagnamento alla legge finanziaria per l'anno 2004, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il disegno di legge delega si compone di dieci articoli ed è strutturato in due parti: una ordinamentale ed una sostanziale. Tra gli obiettivi fondamentali individuati dal legislatore vanno ricordati:

- la graduale riduzione della pressione fiscale;
- l'armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea;
- la maggiore neutralità ed equità nella tassazione;
- la semplificazione della normativa fiscale, attraverso un sistema definito in un unico codice e basato solo su cinque imposte.

## IL NUOVO CODICE E I PRINCIPI

Tutta la disciplina del futuro sistema fiscale sarà raccolta in un unico codice che sarà così costituito:

1. **una parte generale**, contenente i principi del nuovo apparato tributario (vedi fig. 3). Alcuni di tali principi sono stati previsti da recenti disposizioni normative. Per fare qualche esempio:
  - relativamente al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7 del decreto legge n. 269/2003 ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva delle sanzioni alle società beneficiarie della violazione;
  - lo stesso decreto legge, all'art. 19, ha previsto la cosiddetta "detax etica" grazie alla quale sarà possibile, al consumatore che fa acquisti per almeno 50 euro, devolvere una parte di Iva pagata (1%) per finanziare progetti ed iniziative di organizzazioni, associazioni ed enti che svolgono attività sociali;
2. **una parte speciale** dove saranno raccolte tutte le disposizioni concernenti le singole imposte.

La codificazione delle norme fiscali sarà ispirata ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva e irretroattività. Le norme saranno pertanto, oltre che meno numerose, anche più semplici e più stabili e, di conseguenza, sarà più facile conoscerle.

### FIG. 3 - I FONDAMENTALI PRINCIPI DEL NUOVO SISTEMA FISCALE

gli elementi essenziali dell'imposizione devono essere disciplinati nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva e uguaglianza, in coerenza con le disposizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente"
introduzione di una disciplina unitaria per tutte le imposte con riferimento al soggetto passivo, all'obbligazione fiscale (in particolare, in relazione a dichiarazioni, accertamento e riscossione), alle sanzioni e al processo tributario; per quest'ultimo, è prevista l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale
progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d'imposta (attualmente è fissato in 516.459,90 euro per ciascun anno solare)
divieto della doppia imposizione fiscale, sia interna che internazionale, come indicato nel Trattato istitutivo della Comunità europea
concentrazione della sanzione fiscale amministrativa sul soggetto (persona fisica o giuridica) che ha effettivamente tratto beneficio dalla violazione
applicazione della sanzione fiscale penale solo nei casi di frode e di condotte che hanno dato luogo ad un effettivo e rilevante danno per l'erario
introduzione di disposizioni normative che prevedano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale
divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono presupposti e soggetti passivi d'imposta, esenzioni, agevolazioni

## III. IL NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI

Le novità più rilevanti della riforma, in tema di dividendi, sono costituite dall'**abolizione delle disposizioni sul credito d'imposta** e dall'introduzione di un sistema di imposizione parziale dei proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti.

La nuova normativa abbandona il precedente "*sistema dell'imputazione*" del dividendo, che consisteva nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile, considerando l'imposta assolta dalla società come una sorta di "acconto". Dal 2004 l'utile è tassato solo al momento della produzione in capo alla società che lo produce, e non, tendenzialmente, in sede di distribuzione ai soci.

Questo consentirà di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento, consistente, in linea generale, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore.

Per quanto riguarda i dividendi percepiti da persone fisiche a titolo di reddito di capitale, il legislatore ha attuato, nel delineare il nuovo regime tributario, l'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge delega, laddove è prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, inoltre, tiene conto di quanto stabilito dalla successiva lett. d) che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

In sintesi, la nuova tassazione dei dividendi prevede:

- **persone fisiche che agiscono fuori del regime d'impresa e possiedono partecipazioni qualificate:** sono tassate sul 40% dei dividendi percepiti attraverso l'applicazione delle aliquote sui redditi attualmente vigenti (aliquota massima 45%);
- **persone fisiche che agiscono fuori del regime di impresa e possiedono partecipazioni non qualificate:** il nuovo regime non sarà diverso da quello attualmente previsto in quanto i dividendi (ma anche le plusvalenze di cessione) subiranno un'imposizione del 12,5%. Il socio sarà sempre e in ogni caso soggetto alla cedolare secca del 12,5% a titolo d'imposta. Non sarà più possibile, quindi, richiedere alla società erogatrice degli utili la non applicazione della ritenuta e farli concorrere alla formazione del reddito secondo la tassazione ordinaria ad aliquote progressive (regime della dichiarazione);
- **persone fisiche in regime d'impresa:** sono tassate sul 40% dei dividendi percepiti attraverso l'applicazione delle aliquote sui redditi attualmente vigenti in riferimento a qualsiasi tipo di partecipazioni, qualificate e non qualificate;
- se il soggetto percettore dei dividendi è una **società di capitali o un ente commerciale** (e, in via transitoria, **un ente non commerciale**, secondo quanto prevede l'art. 4, lettera q, del decreto legislativo n. 344 del 2003): è tassato solo il 5% dell'ammontare del dividendo (è esente da imposizione il 95%), senza alcuna distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate. In caso di opzione per il "regime di trasparenza" o per il "consolidato fiscale", la tassazione viene meno.

Ricordiamo che per partecipazioni qualificate si intendono le azioni (diverse dalle azioni di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Se non hanno già concorso a formare il reddito dei soci “per trasparenza”, sulla base del nuovo regime fiscale introdotto dall'articolo 167, anche i dividendi percepiti dai soggetti IRES e **provenienti da società ed enti non residenti** concorrono parzialmente a formare il reddito imponibile, secondo le regole sopra illustrate (tassazione nei limiti del 5%).

Ciò vale però solo se il soggetto erogante non risiede in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con D.M. 21.11.2001 (c.d. *black list*). In quest'ultima ipotesi, il dividendo sarà tassato interamente, salvo che, attraverso istanza d'interpello, il percipiente dimostri che sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione l'obiettivo non era quello di localizzare il reddito in un paese a tassazione ridotta.

Va segnalato, infine, che sono assimilati agli utili, con conseguente applicazione del regime delle ritenute sui dividendi:

- le remunerazioni corrisposte con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione o di cointeresse agli utili con apporto di capitale o misto;
- le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati in applicazione delle disposizioni dettate in materia di thin capitalization laddove vi sia diretta erogazione del finanziamento da parte del socio o di sua parte correlata;
- le remunerazioni degli strumenti finanziari costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società dello stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli stessi strumenti sono stati emessi.

#### Utili di fonte estera percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa

Per le **partecipazioni non qualificate**, la novità consiste nell'estensione del trattamento fiscale previsto per gli utili di fonte italiana a quelli provenienti da società non residenti. Il soggetto che interviene nella loro riscossione opera una ritenuta del 12,50% non più a titolo d'acconto, ma a titolo d'imposta.

Nel caso in cui invece non c'è l'intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l'utile nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva dovuta secondo le disposizioni del nuovo articolo 18 del TUIR, vale a dire applicando la stessa aliquota prevista per la ritenuta (12,5%) e senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

In relazione, invece, a **partecipazioni qualificate** in società estere, rimane ferma l'applicazione sugli utili della ritenuta a titolo d'acconto del 12,50%. Ma tale ritenuta è applicata su una ridotta quota imponibile degli utili, ossia sul 40 per cento del loro ammontare (con conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito per le imposte pagate all'estero), al netto delle ritenute eventualmen-

te applicate nello Stato estero.

#### Utili erogati a soggetti non residenti

Non è cambiato il regime impositivo sugli utili da partecipazione distribuiti da soggetti residenti in Italia erogati a soggetti non residenti. Pertanto, riguardo alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si continuerà ad applicare la ritenuta fiscale del 27% a titolo d'imposta. Ovviamente, nell'applicazione della ritenuta bisognerà tener conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni in cui potrebbe essere prevista la riduzione o l'eliminazione dell'imposizione.

**FIG. 4 - LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2004**

persone fisiche (non in regime di impresa) compresi i soci di società di persone con partecipazione <b>qualificata</b>	il socio è tassato sul 40% del dividendo con applicazione delle aliquote attualmente vigenti senza credito di imposta
persone fisiche (non in regime d'impresa) con partecipazione <b>non qualificata</b>	imposta sostitutiva del 12,5% (ritenuta alla fonte a titolo definitivo)
persone fisiche (in regime di impresa) con partecipazioni qualificate e non qualificate	il socio è tassato sul 40% del dividendo con applicazione delle aliquote attualmente vigenti senza credito di imposta
persone giuridiche ed enti commerciali (e, in via transitoria, enti non commerciali) con partecipazione <b>qualificata o non</b>	solo il 5% del dividendo percepito è soggetto a tassazione senza credito d'imposta (aliquota 33%)

#### Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che la relativa distribuzione sia stata o meno deliberata antecedentemente.

Solo nel caso in cui si tratta di dividendi percepiti da società con esercizio non coincidente con l'anno solare valgono le vecchie regole e si continua ad applicare la disciplina del credito d'imposta (sia pur con le restrizioni introdotte dall'art. 40 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 - vedi sotto).

Ad esempio, nel caso di una società con periodo d'imposta 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 i dividendi percepiti entro il 30 giugno 2004 concorreranno ancora per intero alla formazione del reddito complessivo e si potrà fruire del credito d'imposta.

#### Le limitazioni alla fruibilità del credito d'imposta introdotte dal decreto legge n. 269 del 2003

Relativamente alle distribuzioni di acconti sui dividendi e di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003, sono state introdotte le seguenti restrizioni:

1. per le distribuzioni di riserve di utili non compete il credito d'imposta pieno (56,25%), ma solo quello limitato (51,51%);
2. per gli acconti sui dividendi deve applicarsi lo stesso regime fiscale dell'utile che sarà deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

## IV. LA NUOVA IMPOSTA PER LE SOCIETÀ: L'IRES

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2003 del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 è stata modificata la tassazione del reddito delle società e introdotta la nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES) che va a sostituire l'Irpeg.

Il provvedimento, che costituisce uno dei decreti annunciati dalla legge di riforma del sistema fiscale (Legge n. 80 del 2003), rende concreti i principi contenuti nell'articolo 4 della legge medesima, laddove sono fornite le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società.

Il decreto si compone sostanzialmente di due parti:

1. la prima riscrive il Testo unico delle imposte sui redditi che viene modificato radicalmente in tutte le parti che riguardano le società; inoltre, sono stati ad esso aggiunti numerosi articoli;
2. la seconda contiene, invece, alcune disposizioni necessarie per accompagnare l'entrata in vigore delle nuove regole di tassazione, come, ad esempio, l'abolizione della Dit e le disposizioni transitorie di attuazione.

Non è variato il principio generale per determinare la base imponibile, che continua a fondarsi sull'utile dichiarato nel conto economico. Tuttavia, come vedremo più avanti, sono state introdotte novità che avranno importanti riflessi sul calcolo dell'imponibile.

**FIG. 5 - IRES: LE PRINCIPALI NOVITÀ**




In sintesi, la nuova disciplina prevede:

- l'introduzione di un'**aliquota d'imposta unica** (fissata nella misura del 33%);
- l'**eliminazione** della Dual income tax (DIT) e dell'**imposta sostitutiva** sulle operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) alle quali si applicheranno le regole fiscali ordinarie;
- un **nuovo regime di tassazione dei dividendi** e delle **plusvalenze** (minusvalenze) realizzate su cessioni di partecipazioni;
- l'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti (e dei relativi canestri A e B);
- la tassazione consolidata di gruppo: è introdotta per la prima volta la tassazione sugli imponibili complessivi delle società facenti parte di un gruppo (**consolidato nazionale e mondiale**);
- norme finalizzate a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese: al fine di contrastare l'abuso di forme di finanziamento da parte dei soci, eseguite esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale, sono stati introdotti dei meccanismi di sorveglianza particolari ("**pro-rata patrimoniale**" e la cosiddetta "**thin capitalization**");
- estensione alle società di capitali del regime di **trasparenza**: è ora prevista, per le società aventi determinati requisiti, la possibilità di optare per la tassazione del reddito direttamente in capo ai soci (come avviene per le società di persone);
- l'introduzione del principio della **participation exemption**, in base al quale diventano irrilevanti ai fini fiscali le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie.

Nel decreto legislativo, inoltre, sono contenute anche alcune norme necessarie per allineare la disciplina tributaria alle novità introdotte nel Codice civile da un altro importante provvedimento del 2003 (decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio), anch'esso in vigore dal 1° gennaio 2004: **la riforma del diritto societario**.

Ad esempio, considerato che è stato abrogato dal Codice civile il comma 2 dell'articolo 2426, che consentiva rettifiche di valore ai soli fini fiscali, il nuovo Testo unico delle imposte prevede per i titolari di reddito d'impresa l'istituzione di un "prospetto di riconciliazione", che costituirà parte integrante della dichiarazione dei redditi, in cui si faranno confluire i componenti negativi di natura fiscale.


FIG. 6 - COSÌ CAMBIA IL PRELIEVO SULLE SOCIETÀ



I codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 delle somme dovute a titolo di IRES e delle relative sanzioni sono i seguenti:

- 2001 - IRES - acconto prima rata;
- 2002 - IRES - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 2003 - IRES - saldo;
- 8918 - IRES - sanzione pecuniaria.

FIG. 7 - LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE PER LE SOCIETÀ



## IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Per attuare i principi contenuti nella legge delega è stato necessario abrogare, integrare e modificare numerose disposizioni del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero il Testo unico vigente al 31 dicembre 2003.

Inoltre, per introdurre i nuovi istituti previsti dalla delega, sono stati in esso inseriti numerosi articoli specificamente finalizzati all'attuazione delle nuove norme.

Per effetto di tali modifiche, i cinque titoli del vecchio Testo Unico si riducono a quattro.

### Nel Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche:

- il capo I contiene le disposizioni generali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e non presenta novità;
- il capo II, non modificato, contiene la disciplina dei redditi fondiari;
- il capo III contiene la disciplina dei redditi di capitale, che presenta alcune integrazioni, nonché il concorso al reddito degli utili societari e della remunerazione di taluni contratti d'associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili;
- il capo IV, che non è stato modificato, è riservato ai redditi di lavoro dipendente;
- il capo V, non modificato, disciplina il reddito di lavoro autonomo;
- il capo VI accoglie le norme sul reddito d'impresa e risulta notevolmente innovato rispetto alla precedente formulazione;
- il capo VII contiene le disposizioni sui redditi diversi nell'ambito dei quali è stata attuata la nuova disciplina per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa concernente le plusvalenze derivanti dalla cessione di taluni contratti d'associazione in partecipazione (il cui trattamento fiscale è ora diverso a seconda del valore percentuale dell'apporto rispetto al valore del patrimonio netto contabile dell'associante) nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

### Nel Titolo II - Imposta sul reddito delle società:

- il capo I è riservato all'individuazione dei soggetti passivi dell'Ires (tra cui continuano ad essere compresi, in via transitoria, gli enti non commerciali) e alle disposizioni di carattere generale concernenti tale imposta;
- il capo II, Sez. I, è deputato alla disciplina della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti. In questo ambito sono state attuate le disposizioni previste dall'articolo 4 della delega alle lettere **c** (*participation exemption*), **d** (esclusione dal reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica) e (indeducibilità di minusvalenze e costi

- relativi a partecipazioni in società che si qualificano per l'esenzione di cui alla predetta lettera c), **f** (pro-rata di indeducibilità), **g** (che attua la **thin capitalization**), **h** (facoltà di talune società di capitali di scegliere il regime di trasparenza fiscale), **i** (deducibilità dei componenti negativi di reddito forfetariamente determinati);
- il capo II, Sez. II attua la lettera a) dell'articolo 4 della delega (**consolidato nazionale**);
  - il capo II, Sez. III, (**consolidato mondiale**) disciplina la lettera b) del citato articolo 4;
  - il capo III contiene la tassazione degli enti non commerciali residenti, che non è stata modificata;
  - il capo IV tratta le disposizioni concernenti le società e gli enti commerciali non residenti, anch'essi non modificati rispetto al passato;
  - il capo V contiene, senza che siano state apportate modifiche, le disposizioni concernenti gli enti non commerciali non residenti;
  - il capo VI attua la lettera n) dell'articolo 4 della delega (imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi).

#### Nel Titolo III - Disposizioni comuni:

- il capo I introduce la nozione di stabile organizzazione colmando in tal modo una lacuna esistente nell'ambito delle imposte sui redditi;
- il capo II attua la lettera l) dell'articolo 4 (credito per le imposte pagate all'estero) e la lettera o) (sull'imputazione del reddito di società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato);
- il capo III disciplina le operazioni straordinarie nel cui ambito è attuata la lettera m) dell'articolo 4 (abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358);
- il capo IV disciplina le operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione europea;
- il capo V contiene le disposizioni concernenti la liquidazione volontaria d'impresa e le procedure concorsuali.

Infine, il Titolo IV accoglie le disposizioni varie, transitorie e finali.

## V. I REGIMI OPZIONALI DI TASSAZIONE: IL “CONSOLIDATO” E LA “TRASPARENZA FISCALE”

### A - IL CONSOLIDATO FISCALE (NAZIONALE E MONDIALE)

Nell'ambito dei gruppi societari è frequente, dati gli attuali meccanismi di prelievo anticipato delle imposte (ritenute, acconti, ecc.), che soprattutto le "holdings" si trovino ad avere crediti Irpeg.

Con la riforma si introduce, in attuazione della legge delega (comma 1, lettere a e b, dell'art. 4), uno strumento idoneo a dare soluzione al problema dell'accumulo dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Ma questo non è l'unico obiettivo ravvisabile dalla stessa delega: l'introduzione del regime di tassazione consolidata risponde anche all'esigenza di rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi dell'Unione europea, oltre che a consentire di superare le complessità fiscali che derivano da operazioni (quali fusioni, scissioni, ecc.) attuate dai “gruppi” per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società che compongono il gruppo stesso e che, in taluni casi, perseguono fini prevalentemente elusivi.

**Come funziona.** Il regime opzionale del consolidato prevede un'unica base imponibile in capo alla società controllante per tutte le società appartenenti al “gruppo” e, quindi, una dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno scelto tale sistema (con la possibilità, pertanto, di compensare gli imponibili positivi di talune società con le perdite di altre).

Sono stati previsti due sistemi di consolidamento:

- uno tra società residenti (**consolidato nazionale** - articoli da 117 a 129 del Tuir);
- l'altro anche per le società non residenti (**consolidato mondiale** - articoli da 130 a 142), ma con alcune differenze che vedremo più avanti.

Per entrambi i sistemi è previsto, come si dirà in seguito, l'esercizio di un'opzione che imporrà l'obbligo di mantenere il consolidamento per più periodi d'imposta.

### CONSOLIDATO NAZIONALE: GLI ASPETTI PRINCIPALI

Sotto il profilo soggettivo, come si evince dalla tabella sotto riportata, il regime del consolidato nazionale è escluso per le controllate non residenti e per la società (o ente) controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

**Il rapporto di controllo**, che costituisce uno dei requisiti richiesti dalla norma per accedere a questo particolare regime, si ha quando:

- il soggetto controllante abbia il possesso, diretto o indiretto, delle azioni o quote o dei diritti di voto della società controllata per **oltre il cinquanta per cento** del relativo capitale;
- tale possesso sussista dall'inizio del periodo d'imposta riguardo al quale s'intende far ricorso al consolidato.

Un'altra condizione è che vi sia **identità di esercizi sociali** tra società controllante e società controllate. L'identità va riferita, come precisato dalla relazione al decreto istitutivo, al momento di chiusura del periodo d'imposta.

#### FIG. 8 - I REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE SOCIETÀ INTERESSATE AL CONSOLIDATO NAZIONALE

<b>SOCIETÀ CONTROLLANTE</b>	Società di capitali o ente commerciale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• residente nel territorio dello Stato</li> <li>• residente in un Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione: in tal caso, occorre che la società eserciti nel territorio dello Stato un'attività d'impresa attraverso una stabile organizzazione</li> <li>• che non goda di riduzione dell'aliquota dell'Ires</li> <li>• che non sia sottoposta a fallimento o liquidazione coatta amministrativa</li> <li>• che sia legata alle società partecipate inserite nel consolidato da un "rapporto di controllo"</li> </ul>
<b>SOCIETÀ CONTROLLATE</b>	Spa, Sapa e Srl: <ul style="list-style-type: none"> <li>• residenti nel territorio dello Stato</li> <li>• aventi gli altri requisiti della società controllante</li> </ul>

#### Opzione

Per accedere al regime del consolidato nazionale deve essere comunicata un'opzione all'Agenzia delle Entrate **entro il sesto mese** del primo esercizio in cui ha inizio la tassazione di gruppo (secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia). Per il 2004, primo anno di applicazione del nuovo regime di tassazione, detta comunicazione deve essere effettuata entro il 29 ottobre 2004.

L'opzione dura per **tre esercizi sociali** (sempre che non si esca dal gruppo per il venir meno del requisito del controllo o si verifichi una delle cause di interruzione indicate nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004) ed è irrevocabile. Essa va fatta **congiuntamente** da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante.

Il vincolo triennale richiesto è stato introdotto dalla norma per evitare la partecipazione a tale procedura da parte di quei soggetti che potrebbero entrare a far parte di un gruppo solo occasionalmente e per un breve periodo, uscendo subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi.

L'efficacia dell'opzione è inoltre legata alla condizione che le società controllate eleggano domicilio, ai fini della notifica di atti e provvedimenti riguardanti i periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, presso il soggetto controllante.

### La responsabilità

Limitatamente alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi calcolati in sede di accertamento, ovvero in sede di attività di controllo ex articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per effetto delle rettifiche operate in relazione ai redditi imponibili di ogni società, è stata prevista una forma di responsabilità solidale tra la società o ente controllante che presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo.

In pratica:

- se, ad esempio, dovesse essere accertato dall'Amministrazione finanziaria un maggior reddito in capo ad una delle controllate, sarà la società controllante e la società cui è stato rettificato il reddito a rispondere solidalmente per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi (in tale ipotesi, sono escluse da qualsiasi responsabilità le altre società controllate);
- nel caso, invece, di un versamento non eseguito, anche se è prevista una prioritaria richiesta delle somme dovute alla società o ente controllante, la responsabilità ricade solidalmente su tutte le società partecipanti al consolidato.

### Altri aspetti:

- in deroga al regime ordinario, che prevede una esclusione limitata al 95% del dividendo lordo, i dividendi distribuiti dalle società consolidate non partecipano alla formazione del reddito complessivo del gruppo;
- non si applica il pro rata di indeducibilità degli interessi passivi (ricordiamo che sono indeducibili gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni che usufruiscono della *participation exemption*);
- sulla società controllante è stato posto l'onere di presentare la dichiarazione dei redditi del gruppo con la liquidazione dell'imposta (le altre società presenteranno all'Agenzia la propria dichiarazione dei redditi senza liquidazione dell'imposta); ad essa spettano, inoltre, gli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società (anche a titolo di acconto), l'utilizzo dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto delle società controllate, e la possibilità di riportare a nuovo le perdite fiscali.

FIG. 9 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

è un regime opzionale	identità dell'esercizio sociale della società controllante e delle società controllate
è irrevocabile per almeno tre esercizi	libertà di scegliere le partecipate da consolidare
la partecipata da consolidare deve essere controllata	disposizioni specifiche in caso di uscita dal consolidato

## CONSOLIDATO MONDIALE: GLI ASPETTI PRINCIPALI

Con l'introduzione nel sistema fiscale italiano del "consolidato mondiale", è concessa anche al soggetto che detiene partecipazioni di controllo in società non residenti, sia pur al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di accedere ad una forma di tassazione consolidata.

Vediamo, di seguito, le principali caratteristiche e le sostanziali differenze con il consolidato nazionale, ricordando, però, che le nuove disposizioni introdotte costituiscono una disciplina organica a se stante e non semplicemente una normativa "per rinvio" alle regole sul consolidato nazionale.

### I soggetti

Per quanto riguarda il **soggetto controllante**, si può definire tale una società con le seguenti caratteristiche:

- deve trattarsi di una società di capitali, o ente commerciale residente nel territorio dello Stato;
- non deve aver optato per il consolidato nazionale in veste di società controllata;
- deve essere legata al soggetto partecipato dal "rapporto di controllo"; questo sussiste quando da almeno sei mesi prima del termine del proprio esercizio sociale la società controllante possiede le azioni o quote o i diritti di voto della società controllata (direttamente o indirettamente) per una percentuale superiore al 50%;
- deve trattarsi di società con titoli negoziati in mercati regolamentati, oppure, se i titoli non sono negoziati, di società direttamente controllate dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da persone fisiche residenti che non abbiano il controllo di altre società od enti commerciali.

Per quanto concerne i **soggetti controllati**, si qualificano tali quando:

- trattasi di società o enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato;
- sono legati al soggetto partecipante dal rapporto di controllo, come sopra specificato.

### L'opzione

È prevista per un periodo non inferiore a **5 anni** (i successivi rinnovi avvengono per periodi triennali), è irrevocabile e va fatta solo da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato.

Affinché l'opzione sia efficace è necessario che:

- i bilanci della società controllante residente e delle controllate estere siano sottoposti a revisione contabile da parte di soggetti qualificati;
- le società controllate rilascino un'attestazione dalla quale risulti il consenso alla revisione del proprio bilancio e l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione per la determinazione dell'imponibile e per l'adempimento delle richieste dell'Amministrazione finanziaria.

La sussistenza dei citati requisiti deve essere verificata attraverso la presentazione all'Agenzia delle Entrate di istanza d'interpello (di cui all'art. 11 della legge 212 del 2000).

### Come si determina il reddito consolidato

Contrariamente a quanto previsto per il consolidato nazionale, la società controllante deve includere nella propria base imponibile i redditi e le perdite di tutte le società controllate non residenti, opportunamente rideterminati, **in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili**.

Non si ha, dunque, un consolidato integrale come quello nazionale ma uno pro quota. In sede di presentazione dell'interpello, richiesto ai fini dell'opzione, il soggetto controllante può chiedere l'esclusione dalla formazione del reddito consolidato delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato.

La rideterminazione del reddito risultante dal bilancio (revisionato) di ciascuna società controllata si esegue applicando le disposizioni che disciplinano la determinazione della base imponibile delle società di capitali residenti e le "disposizioni comuni" previste dal Tuir, in quanto compatibili con le norme che regolano il consolidato mondiale. Al reddito così determinato vanno poi apportate le varie rettifiche, tra le quali, ricordiamo le seguenti:

- vanno escluse le quote imponibili dei dividendi distribuiti da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;
- deve essere adottato un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito; la deducibilità dei componenti negativi è consentita esclusivamente nell'esercizio di competenza anche se sono stati imputati al conto economico in un esercizio successivo;
- gli utili e le perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a 18 mesi stipulati fra le società non residenti incluse nella tassazione di gruppo, se tali finanziamenti sono denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio, devono essere esclusi dal reddito imponibile;
- i redditi devono essere convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio delle società controllate;
- vanno riconosciute le imposte pagate all'estero con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica;
- non assumono rilevanza le perdite fiscali riguardanti periodi d'imposta precedenti a quello in cui è esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo.

FIG. 10 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONSOLIDATO MONDIALE

i bilanci devono essere sottoposti a revisione
identità dell'esercizio sociale della società controllante e delle società controllate
possesso di specifici requisiti del soggetto controllante e delle società controllate
redditi e perdite vanno inclusi in maniera proporzionale
è irrevocabile per almeno cinque esercizi (tre anni in sede di rinnovo)
può essere richiesto dal solo soggetto controllante
è un regime di tassazione opzionale

## B - IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Altro istituto innovativo della riforma fiscale è quello della “trasparenza fiscale” disciplinato dagli artt. 115 e 116 del nuovo Tuir. Le disposizioni contenute in tali articoli attuano i principi contenuti nell'art. 4, comma 1, lett. h della legge delega.

Sostanzialmente, viene estesa alle società di capitali che lo richiedono la tassazione per trasparenza finora applicata solo alle società di persone.

Secondo questo nuovo criterio di imposizione fiscale il reddito (la perdita, le ritenute ed i crediti d'imposta) di una società di capitali può essere direttamente imputato pro quota ai soci, sui quali viene trasferito l'obbligo di pagare le imposte, indipendentemente dall'effettiva percezione di tale reddito.

Conseguentemente, la distribuzione degli utili tassati per trasparenza diventa un'operazione fiscalmente neutra (utili e riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione non concorrono, se distribuiti, a formare il reddito dei soci).

### Requisiti e soggetti ammessi

Possono scegliere il regime di trasparenza fiscale:

- a) *le società di capitali residenti partecipate interamente da altre società di capitale*. Questi i requisiti richiesti:
- i soci devono a loro volta essere **società di capitali residenti** con una partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria almeno pari al **10 per cento** e non superiore al **50 per cento**. Sono ammesse anche le società non residenti a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

Dette condizioni devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno di efficacia dell'opzione sino al termine di validità della stessa.

- la società partecipata non deve aver emesso strumenti partecipativi finanziari previsti nell'ultimo comma dell'art. 2346 del Codice civile, non deve essere assoggettata a procedure concorsuali e non deve aver fatto opzione per il consolidato nazionale o mondiale (tassazione di gruppo).
- b) le società a responsabilità limitata detenute esclusivamente da persone fisiche residenti con i seguenti requisiti:
- i soci devono essere in numero non superiore a 10 (20 se società cooperative);
  - la società deve aver conseguito dalla sua attività caratteristica proventi non superiori alle soglie previste per gli studi di settore (come indicati nella dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione);
  - la stessa società partecipata non può acquisire partecipazioni assoggettate al regime di *participation exemption*, vale a dire partecipazioni che fruiscono dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del nuovo Tuir. Verificandosi tale situazione, il regime di trasparenza, se già in essere, viene meno e l'opzione eventualmente esercitata perde efficacia.

#### Modalità di accesso

Per accedere al regime della trasparenza fiscale deve essere esercitata un'**opzione**, irrevocabile e valida per un triennio, da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre esercizi predetti. Con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa saranno precisate le modalità. L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.


L'opzione decade se in uno dei tre esercizi vengono meno le condizioni necessarie per essere ammessi al regime di trasparenza, sopra indicate. In tale ipotesi la decadenza opera a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso. Non costituisce causa di decadenza il mutamento della compagine sociale (con ingresso, ad esempio, di nuovi soci) sempre che tutti i soci mantengano i requisiti richiesti.

#### Altri aspetti

Riguardo alla responsabilità, tranne nei casi di omesso o carente versamento dell'imposta da parte dei soci e di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata, quest'ultima è responsabile solidalmente con i soci per le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati al reddito tassato per trasparenza.

Per quanto concerne invece il trattamento tributario da riservare agli utili accantonati in precedenza rispetto all'esercizio in cui è operante la trasparenza fiscale, è previsto che detti dividendi siano tassati in capo ai soci secondo le normali regole (5% pro quota per le società di capitali, 40% per le persone fisiche).

FIG. 11 - LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA TRASPARENZA FISCALE



## VI. LE ALTRE PRINCIPALI REGOLE INTRODOTTE DALLA RIFORMA

### LA PARTICIPATION EXEMPTION


Un'importante novità della riforma fiscale è il nuovo regime per i guadagni e le perdite derivanti dalle partecipazioni in società. Grazie all'introduzione della cosiddetta "*participation exemption*" diventano fiscalmente irrilevanti, in presenza di determinate condizioni, i guadagni o le perdite di valore delle partecipazioni.

In base all'art. 87 del nuovo Tuir, che attua i principi espressi all'art. 4, comma 1, lettere c) ed e) della legge delega, non sono più tassate le plusvalenze realizzate dai soggetti IRES dalla cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti, se possedute da almeno un anno e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. All'esenzione sui guadagni corrisponde simmetricamente l'irrilevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni.

Per espressa previsione della norma rimangono escluse dall'esenzione le plusvalenze realizzate con riferimento alla partecipazione in società semplici e agli enti ad esse assimilati.

Sotto il profilo oggettivo, l'esenzione in esame si applica anche agli strumenti finanziari simili alle azioni (tali sono gli strumenti la cui remunerazione è totalmente indeducibile poiché dipendente dai risultati della società emittente o dell'affare riguardo al quale sono emessi), e ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cointeressenza, di cui all'art. 2554 del codice civile, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

FIG. 12 - COME SI DETERMINANO LE PLUSVALENZE



Affinché la plusvalenza sia esente è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

1. la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione (quindi, per un periodo mai inferiore ad un anno);
2. le partecipazioni devono essere riconducibili alla categoria di immobilizzazioni finanziarie e classificate come tali nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso (l'eventuale successiva iscrizione nell'attivo circolante dello stato patrimoniale non fa venire meno l'esenzione, mentre, al contrario, è esclusa tale possibilità se nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso la parte-

- cipazione è stata iscritta tra il circolante dell'attivo patrimoniale, anche se in seguito viene iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie);
3. la società partecipata deve svolgere un'effettiva attività commerciale (almeno che non si tratti di società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati) e risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cioè dei paesi inseriti nella cosiddetta "black list" di cui al D.M. 21 novembre 2001) o, in alternativa, deve dimostrare, attraverso istanza d'interpello, che sin dall'inizio del periodo di possesso dalle partecipazioni non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in un paese in cui gli stessi sono sottoposti a tassazione privilegiata.

Al momento del realizzo i requisiti di cui al punto 3 devono sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Contestualmente all'introduzione della citata esenzione, è stata prevista l'indeducibilità:

- delle svalutazioni di partecipazioni comunque classificate;
- delle minusvalenze realizzate nel caso di cessione della partecipazione in società con o senza personalità giuridica rientrante nel regime di *participation exemption* (art. 101 del Tuir);
- dei costi direttamente connessi con la cessione delle citate partecipazioni. Qualora, nel calcolo della plusvalenza, tali costi non siano stati compresi tra gli "oneri accessori di diretta imputazione", la loro indeducibilità non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito d'esercizio (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir).

### FIG. 13 - LE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PARTICIPATION EXEMPTION

possesso continuato delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello di cessione

classificazione iniziale delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie

residenza del soggetto partecipato in uno Stato diverso da un "paradiso fiscale"

esercizio di un'impresa commerciale, al momento del realizzo, da parte della partecipata

La *participation exemption* non si applica alle partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa. In tal caso, le plusvalenze sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% (per le partecipazioni non qualificate) o a parziale tassazione (40% del loro ammontare), se relative a partecipazioni qualificate.

## INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI: *thin capitalization* - pro rata patrimoniale - pro rata generale

In tema di deducibilità degli interessi passivi delle imprese, dal 1° gennaio 2004 sono operative le disposizioni contenute negli articoli 96, 97 e 98 del nuovo TUIR che, attuando le previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, lett. f) della legge delega, introducono alcune limitazioni a detta deducibilità. E' stato previsto anche un ordine di applicazione delle tre disposizioni stabilendo che prioritariamente devono essere applicate le regole contenute nell'art. 98 (*Thin capitalization*), quindi quelle dell'art. 97 (che introduce il “**Pro rata patrimoniale**”) e infine quelle dell'art. 96 (che disciplina il “**Pro rata generale**” di indeducibilità degli interessi passivi).

**FIG. 14 - LE NORME DEL TUIR SULLA INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI**



### THIN CAPITALIZATION

L'art. 98 “Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione” ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno elusivo attraverso il quale il socio, anziché apportare capitale proprio alla società partecipata, la finanzia, direttamente o indirettamente, gravandola di interessi passivi. In tal modo, infatti, il reddito della società partecipata si riduce e non vengono erogati dividendi, bensì interessi attivi e la società è lasciata sottocapitalizzata.

La norma sulla THIN CAPITALIZATION (capitalizzazione sottile) vuole, pertanto, sfavorire l'indebitamento societario oltre una determinata soglia verso i **soci “qualificati”** (cioè quelli che hanno una percentuale di partecipazione al capitale sociale uguale o superiore al 25%) e le **“parti correlate”** (sono tali le società controllate, di fatto, o di diritto, dai soci qualificati; i familiari, se il socio qualificato è una persona fisica).

In pratica, è previsto un livello di indebitamento, considerato fisiologico, della società nei confronti dei soci qualificati e delle loro parti correlate o dagli stessi garantito, entro il quale la deducibilità

degli interessi non subisce limitazione. Oltre tale limite scatta per la società l'obbligo di calcolare la quota indeducibile di interessi passivi.

Precisamente, **quando il rapporto tra la consistenza media dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile è superiore di 4 a 1, la norma considera eccedenti i finanziamenti, con conseguente indeducibilità degli interessi passivi relativi a tale eccedenza.** Per il 2004, primo anno d'applicazione, il predetto rapporto è stato fissato in 5 a 1.

### I soggetti esclusi

La *Thin Capitalization* si applica, in via generale, a tutte le imprese, ad eccezione dei seguenti soggetti:

- banche e altri soggetti intermediari del credito;
- imprese con ricavi inferiori al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro), eccetto quelle la cui attività esclusiva o prevalente sia quella di assunzione di partecipazioni;
- le società i cui soci qualificati siano gli organi e le amministrazioni dello Stato o gli altri soggetti elencati nell'art. 74 del Tuir (comuni, comunità montane, province, regioni, ecc.).

### I finanziamenti interessati

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla *Thin Capitalization*, rilevano i finanziamenti, erogati e/o garantiti, derivanti da:

- mutui;
- depositi di denaro;
- ogni altro rapporto di natura finanziaria.

I finanziamenti s'intendono garantiti dai soci o loro parti correlate se assistiti da garanzie reali, personali e di fatto forniti da detti soggetti anche mediante comportamenti ed atti che, pur non costituendo formalmente una prestazione di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

### PRO RATA PATRIMONIALE

L'art. 97 introduce un nuovo pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi. La norma interessa le società che hanno in bilancio, al termine del periodo d'imposta, partecipazioni in regime di esenzione di cui all'art. 87 (cosiddetta *participation exemption*).

Va subito detto che:

- gli interessi da assoggettare alla presente disposizione sono quelli che residuano dopo l'applicazione delle regole sopra descritte della *Thin Capitalization*;

- sono escluse le partecipazioni relative a controllate incluse nel consolidato fiscale e quelle il cui reddito è tassato per trasparenza in capo ai soci.

Per la determinazione del pro-rata va fatto riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della società partecipante, con riguardo al valore di libro delle partecipazioni correlato al patrimonio netto contabile.

Se alla fine del periodo d'imposta il patrimonio netto contabile è maggiore del valore di libro delle partecipazioni che godono del regime di *participation exemption*, non si verifica il presupposto per la rettifica degli oneri finanziari. Viceversa, se il patrimonio netto contabile (opportunamente rettificato) è inferiore al valore di libro della partecipante, occorre procedere nel modo seguente:

- si individua, anzitutto, l'eccedenza di valore delle partecipazioni esenti rispetto al patrimonio netto contabile;
- si calcola il residuo attivo di bilancio, costituito dalla differenza tra il totale attivo dello stato patrimoniale, ridotto dei debiti commerciali e del patrimonio netto (così come rettificato al fine di determinare l'eccedenza del valore delle partecipazioni);
- infine, per individuare la quota di interessi passivi indeducibile, si rapporta l'eccedenza delle partecipazioni esenti non finanziata dal patrimonio netto con il residuo attivo di bilancio. Da tale rapporto deriverà una percentuale che si applica al totale degli interessi passivi al netto di quelli attivi.

Da ricordare che nelle società di persone e nelle imprese individuali, l'importo delle partecipazioni esenti al termine dell'esercizio va acquisito per il solo 60% del totale (art. 62 del Tuir).

Il pro-rata ha il fine di evitare la deducibilità di interessi passivi relativi a finanziamenti che si considerano connessi all'acquisto delle partecipazioni che godono del regime di *participation exemption*.

### PRO RATA GENERALE

L'art. 96 integra, invece, la disciplina del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi già prevista dall'art. 63 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2003. Questo intervento si è reso necessario per coordinare la precedente normativa con le nuove previsioni introdotte dalla riforma fiscale.

In particolare, si tiene conto delle nuove disposizioni in materia di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti di cui all'art. 87 (*participation exemption*) e di dividendi che, per effetto della riforma, concorrono solo parzialmente alla formazione dell'imponibile (esclusione da tassazione per il 95% del loro ammontare).

Viene stabilito, dunque, che detti componenti (plusvalenze e dividendi) vanno considerati per l'intero importo (sia al numeratore che al denominatore) nel rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

È utile ricordare che per individuare la percentuale di interessi passivi deducibili occorre rapportare l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa al totale di tutti i ricavi e altri proventi (compresi quelli costituiti da redditi esenti o non imponibili).

## ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI SUL BILANCIO CIVILISTICO

Come accennato in precedenza, nella riforma fiscale sono state inserite alcune disposizioni aventi lo scopo di adeguare la normativa tributaria alle novità introdotte nel Codice civile dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 (la riforma del diritto societario) in vigore dal 1° gennaio 2004.

Per effetto dell'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 del Codice civile, non è più possibile imputare nel conto economico del bilancio di esercizio componenti negativi di natura esclusivamente tributaria. In sostanza, il legislatore ha voluto incidere sui comportamenti delle imprese inducendole ad esprimere valori di bilancio non più influenzati da "esigenze" tributarie.

Occorre, però, adeguare a tale previsione le disposizioni del vecchio articolo 75 del Tuir che, al contrario, imponeva l'obbligo di iscrivere a conto economico un componente di cui si intendeva ottenere la deduzione fiscale.

La disciplina delle così denominate "interferenze fiscali" è ora contenuta nell'art. 109 del nuovo Tuir (che ha sostituito il citato art. 75). Sarà consentita la deducibilità fiscale di alcuni componenti negativi di reddito (tra cui, gli accantonamenti, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore), indipendentemente dal loro transito nel conto economico.

Per questi componenti negativi sarà sufficiente l'indicazione in un prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi (quadro EC nel modello di dichiarazione UNICO 2004 - Società di capitali).

Nello stesso articolo 109 sono, tra l'altro, previste:

- la deducibilità, in caso di cessione, del costo di gestione delle partecipazioni che danno diritto a componenti esclusi dal reddito;
- l'indeducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto del diritto di usufrutto (o altro diritto analogo) con riferimento ad una partecipazione societaria da cui derivano utili esclusi da tassazione (di cui all'art. 89);
- l'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione derivante dal possesso di strumenti finanziari o da contratti di associazione in partecipazione che prevedano l'apporto di capitale o misto.

## RIFORMULAZIONE DELLA NORMA SUL CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Con l'introduzione nel Tuir dell'articolo 165 è stata riformulata, la disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Anzitutto, è stato riproposto il principio secondo cui le imposte pagate all'estero sono scomputabili solo se ivi pagate a titolo definitivo e che se al reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente in ciascuno di essi.

Una deroga a tale principio riguarda la disciplina del consolidato mondiale: in forza del rinvio all'art. 136, comma 3, viene stabilito che il calcolo del credito d'imposta deve essere eseguito con riferimento a ciascuna controllata estera anche se dette controllate sono residenti nello stesso Paese.

Le altre più importanti novità:

- ai fini del rapporto che individua la quota di imposta estera da detrarre dall'imposta italiana, **il reddito complessivo va assunto al netto** (e non più al lordo) **delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione;**
- la detrazione del credito per le somme pagate all'estero deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta cui è riferibile il reddito prodotto all'estero a condizione, però, che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- fermo restando che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia (relativa al reddito estero), è stata introdotta una disposizione che prevede il criterio del riporto "in avanti" e "all'indietro" dell'imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota d'imposta italiana. Il riporto all'indietro dell'eccedenza di imposta estera manifestatasi in un determinato periodo consente al contribuente di evidenziare, a fronte delle eventuali imposte pagate in Italia negli otto esercizi precedenti in relazione al reddito estero, un credito da ottenere a rimborso o utilizzare in compensazione. Se residua un'ulteriore eccedenza di imposta estera, essa può essere riportata in avanti e costituisce un credito che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta sino all'ottavo, allorché l'imposta italiana relativa al reddito estero dovesse risultare maggiore di quella già pagata nello Stato della fonte.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

Nella nuova disciplina delle operazioni straordinarie d'impresa (fusione, scissione, trasformazione, conferimento d'azienda, ecc.), che è stata coordinata con il nuovo istituto della "*participation exemption*", la principale novità è rappresentata dall'abolizione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione e conferimento di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché sui maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi.

Viene meno, dunque, l'imposta sostitutiva, attualmente fissata nella misura del 19%, senza possibilità di rateizzare i versamenti (fino al 1999 era il 27% con rateizzazione in cinque anni).

Ci sarà l'inclusione delle plusvalenze nel reddito complessivo. In particolare, sulle plusvalenze da cessione di aziende la tassazione avverrà in capo ai soggetti Ires con l'aliquota del 33%, sia pure con la possibilità di imputare la plusvalenza in quote uguali in cinque esercizi (ex art. 54, comma 4, del Tuir).

## LA “STABILE ORGANIZZAZIONE”

Tra le previsioni del nuovo Tuir compare anche, ed è una novità per il sistema tributario italiano, la nozione di “stabile organizzazione”.

L'art. 162 del nuovo Tuir ha dato attuazione all'art. 4, comma 1, lett. a) della legge delega n. 80/2003 in cui era stata invocata, allo scopo di evitare dubbi interpretativi o controversie, la definizione normativa della stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap l'espressione “stabile organizzazione” si identifica con “una sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.

L'articolo in questione contiene poi l'elenco delle ipotesi più indicative che, ricorrendo gli altri requisiti fondamentali richiesti, fanno presupporre la presenza di una stabile organizzazione e delle fattispecie negative, cioè una serie di situazioni in cui vige la presunzione assoluta di non presenza di una stabile organizzazione: si tratta, generalmente, dei casi in cui la sede fissa è utilizzata solo per il deposito, l'acquisto, la consegna delle merci o lo svolgimento di attività ausiliarie rispetto all'attività principale dell'impresa.

## MODIFICA ALLA DISCIPLINA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANIES)

La disciplina delle CFC viene estesa anche alle società estere collegate residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato (“paradisi fiscali”). È previsto che in caso di collegamento sarà imputato, quale reddito della società collegata, il maggiore tra:

- l'utile di bilancio prima delle imposte;
- l'utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale.

Le disposizioni riguardanti la disciplina CFC si applicano anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detenga una partecipazione agli utili di società (non inferiore al 10% ovvero 20% se si tratta di società non quotata in borsa) o altro ente residente o localizzato in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.

## TONNAGE TAX - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ MARITTIME

Per rilanciare il settore navale nazionale e favorire le imprese marittime, è stato introdotto un nuovo regime di tassazione forfetaria, opzionale, sul tonnellaggio: la “**tonnage tax**”.

Si tratta di un sistema alternativo all’ordinaria imposizione sui redditi già adottato nella maggior parte dei paesi europei: in Grecia, ad esempio, esiste il sistema della determinazione forfetaria dell’imposta, in Olanda, quello della determinazione forfetaria della base imponibile.

In Italia il legislatore ha scelto il “modello olandese” stabilendo (art. 155 e seguenti del decreto legislativo n. 344 del 2004) che le imprese marittime possono scegliere di determinare il reddito imponibile in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave avente determinati requisiti.

I soggetti che esercitano l’opzione per la tonnage tax (che è irrevocabile, dura dieci esercizi ed è rinnovabile), non possono esercitare quella per la tassazione di gruppo, né quella per il consolidato.

## VII. PER SAPERNE DI PIÙ

**D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

*Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi*

**Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (artt. 2, 3, 4, 5)**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2003) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2002*

**Legge 7 aprile 2003, n. 80**

*Legge Delega per la Riforma del sistema fiscale statale - pubblicata sulla G.U. n. 91 del 18.04.03*

**Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269**

*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02.10.03 (Supplemento Ordinario n. 157), convertito, con modificazioni, nella Legge 24.11.2003, n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003)*

**Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344**

*Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16.12.2003 (Supplemento Ordinario n. 190)*

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2003 - Supplemento Ordinario n. 196*

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004**

*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2004*

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004**

*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15.06.2004*

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004**

*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15.06.2004*

**Circolare del 3 febbraio 2004, n. 4**

*Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 40 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*

**Risoluzione del 27 maggio 2004, n. 76/E**

*Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello "F24", del saldo, del primo e del secondo acconto e delle sanzioni di imposta sul reddito delle società (IRES). Articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80*

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 16 giugno 2004**

*Circolari IRES/1. Legge delega 7 aprile 2003, n. 80. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344*

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 16 giugno 2004**

*Circolari IRES/2. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344*

Tutti i provvedimenti sopraindicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**L'Agenzia informa n. 4/2004**

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate  
**Ufficio Relazioni Esterne** - Sezione Prodotti Editoriali  
Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,  
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

**Direttore responsabile** Antonio Iorio  
**Coordinatore editoriale** Camilla Ariete  
**Redazione** a cura della Sezione Prodotti Editoriali

**Direzione e redazione** viale Europa, 242 - 00144 Roma

**Progetto grafico** Meta Studio di Mauro Fanti  
**Stampa** Rotostampa srl - Nusco • Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 25 giugno 2004

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

L'Agenzia informa è consultabile anche su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)